SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 gennaio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2/L

Ministero dell'interno

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 gennaio 2018.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 gennaio 2018 ammonta a euro 16.046 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 gennaio 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 367 giorni con scadenza 14 gennaio 2019, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche.*

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2018. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2019.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 gennaio 2018.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2018

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00197

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 2017.

Accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e successive modificazioni, concernente «Codice di procedura civile»;

Visto il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, concernente «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedure civile e disposizioni transitorie»;

Visto l'art. 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006 recante «Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, concernente «Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;

Viste le specifiche tecniche D.G.S.I.A. relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art. 161-*quater* disp. att. codice di procedura civile, nonché relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio ad opera del Portale tramite funzionalità informatizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

Viste le specifiche tecniche D.G.S.I.A., previste dall'art. 26 del decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È accertata la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche, in conformità all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119, concernente «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2017

Il Ministro: ORLANDO

18A00149

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 novembre 2017.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia», in Reggio Emilia, nella disciplina di oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2015, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali», dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova», con sedi a Reggio Emilia, viale Umberto I, 50 e viale Risorgimento, 80;

Vista la nota protocollo n. 7163 del 17 marzo 2017 con la quale l'«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale IRCCS per la disciplina «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali»;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto, in data 8 maggio 2017, dagli esperti della commissione di valutazione nominata. con decreto del Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 31 marzo 2017;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2017, n. 9, concernente la fusione della suddetta Azienda «Arcispedale Santa Maria Nuova» e dell'Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia e, in particolare, l'art. 4, a tenore del quale la titolarità dell'IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, costituito all'intento dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova» ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *b)*, della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, è stata trasferita, a decorrere dal 1° luglio 2017, all'Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia, con sede legale a Reggio Emilia, via Giovanni Amendola, 2;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota protocollo n. 0666221 del 18 ottobre 2017, con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'allora Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova», ora Azienda Unità Sanitaria locale di Reggio Emilia, nella disciplina «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali», per le sedi di Reggio Emilia, via Giovanni Amendola, 2 (sede legale), viale Umberto I, 50 e viale Risorgimento, 80.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 23 novembre 2017

Il Ministro: LORENZIN

18A00142

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2017.

Modifica del decreto n. 5811 del 26 ottobre 2015, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n. 1622, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2015 n. 5811, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

Vista la richiesta formulata dal Comitato tecnico permanente in materia di agricoltura dell'8 novembre 2017, di proroga della data di presentazione delle dichiarazione di vendemmia uve al 15 dicembre 2017, limitatamente alla campagna 2017/2018;

Considerato che la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, fissata al 15 novembre 2017, potrebbe comportare oneri burocratici aggiuntivi per gli operatori del settore;

Considerata l'urgenza di posticipare il predetto termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, di prossima scadenza, al 15 dicembre 2017, ossia alla data prevista per la presentazione delle dichiarazioni di produzione;

Considerata l'impossibilità di acquisire preventivamente l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, già calendarizzata per una data successiva al termine di scadenza per la presentazione della cennata dichiarazione di vendemmia;

Ravvisata la necessità di dare seguito alle determinazioni assunte dal Comitato tecnico permanente in materia di agricoltura, fatta salva la trasmissione del provvedimento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione e di diffusione dei dati per la campagna 2017/2018

1. Limitatamente alla campagna 2017/2018, il termine del 15 novembre di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 e dell'allegato 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015 n. 5811, è prorogato al 15 dicembre 2017.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione della campagna 2017/2018, sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2018.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato alla Conferenza permanetne per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trentro e Bolzano.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 911

18A00134

DECRETO 13 dicembre 2017.

Individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2017 a settembre 2017 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13, comma 2-*bis*: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.»;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III, riguardante la gestione del rischio e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo agricolo nazionale 2017, in particolare, l'art. 3, - Combinazioni di rischi assicurabili -, ai sensi del quale le polizze assicurative possono avere anche carattere sperimentale;

Considerato il decreto 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2017, con il quale sono state normate le coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali, ed in particolare l'art. 5, dove sono stati stabiliti i requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi, tra cui le regole per la determinazione del danno ai fini del risarcimento, sia per la parte diminuzione di rese che di prezzo;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del decreto 23 marzo citato, la diminuzione di prezzo da considerare nel calcolo del danno ai fini del risarcimento, si basa sulla definizione di cui l'art. 1, lettera *c)* del medesimo decreto, quale differenza tra «il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004 ed il prezzo di mercato, determinato dall'Ismea con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato»;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con il quale sono stati individuati i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017, tra i quali anche il prezzo del frumento;

Esaminata la nota del 9 ottobre 2017, con la quale l'Ismea ha trasmesso i prezzi medi nazionali relativi al periodo luglio-settembre 2017 per i prodotti con codice H10 Frumento Duro e H11 Frumento Tenero;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dei prezzi medi nazionali del frumento rilevati nel periodo luglio-settembre 2017, determinati da Ismea, al fine di consentire per l'anno 2017 il calcolo della riduzione di prezzo sulle polizze sperimentali a copertura dei ricavi, di cui al decreto 23 marzo 2017 citato;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione prezzi di mercato dei prodotti con codice H10 - Frumento Duro e H11 - Frumento Tenero rilevati nel periodo luglio-settembre 2017

1. Sono approvati i prezzi unitari massimi dei prodotti H10 - Frumento Duro e H11 - Frumento Tenero rilevati nel periodo luglio-settembre 2017, per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi per l'anno 2017, riportati all'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2017

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 934

ALLEGATO *1*

Tabella prezzi frumento duro e tenero nel periodo luglio-settembre 2017 e confronto con triennio precedente (prezzi €/100 kg, IVA esclusa).

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi €/100 kg		
					Lug-Set 2017	Triennio 2014/2016	Var. %
IT	H10	Frumento duro	Generico	1	21,97	27,70	-20,7
IT	H11	Frumento tenero	Generico	2	18,37	19,55	-6,1

18A00144

DECRETO 19 dicembre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Ecocontrol S.r.l., in Caraffa di Catanzaro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 263 del 10 novembre 2017 con il quale il laboratorio Ecocontrol S.r.l., ubicato in Caraffa di Catanzaro, via Palermo n. 4, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 15 dicembre 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Ecocontrol S.r.l., ubicato in Caraffa di Catanzaro, via Palermo n. 4, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 dicembre 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Ecocontrol S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (< 75 % Acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Bitertanol, Chlorantraniliprole, Dichlorvos, ethirimol, Fludioxonil, mandipropamid, mevinphos, spiroxamime (somma), tebuconazole (detected LC-MS/MS); bifenthrin, chlorfenzon, clomazone, dimepiperate, fenbuconazole, mepanipyrim, metolachlor, pyridaben, pyrimethanil, thefluthrin (detected GC-MS/MS)	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997

18A00146

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2017.

Iscrizione della denominazione «Lenticchia di Altamura» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2362/2017 della Commissione del 5 dicembre 2017, la denominazione «Lenticchia di Altamura» riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2362/2017 del 5 dicembre 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Lenticchia di Altamura», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 20 dicembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LENTICCHIA DI ALTAMURA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (IGP) «Lenticchia di Altamura» è riservata alla lenticchia secca appartenente alle varietà Laird ed Eston appartenenti alla specie: *Lens esculenta* Moench (Sinonimi: *Ervum lens*. L., *Lens culinaris* Medic.) rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Lenticchia di Altamura» deve presentare le seguenti caratteristiche:

forma: tonda e appiattita;

dimensione: calibro compreso tra i 3 ed i 4,9 mm per la Eston e tra i 5 ed i 7 mm per Laird;

colore: diverse gradazioni del verde e del marrone;

peso medio per 100 semi: da un minimo di 2,8 g ad un massimo di 3,6 g per la Eston e da un minimo di 5,7 a un massimo di 6,5 g per Laird;

umidità delle lenticchie secche al momento della commercializzazione: ≤ 13%;

tenore proteico: > 23%;

ferro: > 6 mg/100gr di prodotto.

La granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza complessiva massima dell'1,5% di: prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita inoltre una percentuale massima di 1,5 di prodotto secco fuori calibro.

All'immissione del prodotto sul mercato questo deve essere idoneo al consumo umano.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Lenticchia di Altamura IGP» comprende il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Altamura, Ruvo di Puglia, Corato, Minervino Murge, Andria, Spinazzola, Poggiorsini; Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Irsina, Tricarico, Matera, Banzi, Forenza, Tolve.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata e documentata in maniera palese ed inequivocabile. In questo modo, oltre che per mezzo dell'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori dei condizionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nonché dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Avvicendamento colturale.

La coltivazione della «Lenticchia di Altamura» non può seguire avvicendamento colturale ad altre leguminose.

Epoca di semina.

La semina della «Lenticchia di Altamura» si effettua da novembre a marzo. La scelta più opportuna per la data di semina varia in funzione dell'ambiente e del metodo di coltivazione adottato.

Semina.

Il seme delle varietà Eston, Laird o Brewer deve presentare le caratteristiche del seme così come previsto dalla legislazione vigente. È previsto il reimpiego aziendale a condizione che il prodotto rispetti le caratteristiche qualitative previste dalla legislazione vigente.

Difesa antiparassitaria.

È consentito l'impiego dei presidi fitosanitari consentiti dalla legislazione vigente.

Controllo delle infestanti.

È consentito l'impiego dei presidi fitosanitari consentiti dalla legislazione vigente.

Resa.

La produzione massima ottenibile è pari a 2,5 t/Ha di granella.

Post-produzione.

Dopo la raccolta sul prodotto devono essere effettuate almeno le seguenti lavorazioni:

a) disinfestazione da parassiti; *b)* pulitura per separare corpi estranei leggeri e pesanti, piccoli e grandi che siano; *c)* spietratura che permette di eliminare eventuali pietre ancora presenti; *d)* lettura ottica che permette di ottenere uniformità del colore delle lenticchie nonché di eliminare corpi estranei in funzione del colore e della forma; *e)* eliminazione di metalli accidentalmente presenti; *f)* stoccaggio in Big Bags rivestiti internamente da materiale plastico per alimenti oppure in silos in modo da proteggere il prodotto da attacchi da parte di parassiti.

La disinfestazione in post-produzione deve essere eseguita entro le 24 ore dalla raccolta all'interno dell'area delimitata dal disciplinare, per controllare attacchi di tonchio.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La «Lenticchia di Altamura» ha una forte reputazione sul territorio nazionale e negli ultimi anni sta crescendo in maniera importantissima a livello commerciale. Il territorio di produzione è quello compreso nella Murgia Barese e Materana e nella confinante fossa Pre-Murgiana in una fascia altimetrica compresa tra i 300 mt ed i 600 mt slm. e ricade in parte all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Se dal punto di vista storico la coltivazione della Lenticchia di Altamura vanta grande esperienza e conoscenza della pianta, del terreno e del clima idoneo a questa coltura, vi è da sottolineare che la sapienza degli agricoltori esprime continuità nel cambio generazionale che è avvenuto negli ultimi anni e che sta avvenendo in maniera sempre più importante e che vede due, o a volte addirittura tre generazioni differenti in campo a lavorare assieme.

Il vero legame tra questo prodotto e la zona geografica di produzione è dato, oltre che dai fattori umani e dalla sua reputazione, anche dalle particolari caratteristiche climatiche, pedologiche e geomorfologiche.

In genere le Murge vengono distinte in Murge di SE e Murge di NW a causa delle non poche differenze di ordine climatico e geomorfologico. In particolare, per quanto attiene agli aspetti climatici, le Murge di NW, così come l'adiacente Fossa Pre-Murgiana, risentono dell'afflusso delle correnti umide provenienti dagli Appennini.

Il territorio summenzionato, interessato alla produzione di Lenticchia di Altamura, è caratterizzato da un clima mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e secche. Le precipitazioni oscillano intorno a 604 mm/anno, con minimi di pioggia che si verificano nel mese di luglio mentre i massimi nei mesi di novembre e dicembre. Per quanto concerne la termometria della zona geografica interessata, gli andamenti dei valori medi mensili di temperatura mostrano che le minime, che possono scendere sotto zero, si verificano nel mese di gennaio mentre le temperature massime possono raggiungere i 40°C nei mesi di luglio e agosto. La temperatura media annua è pari a 15°C.

I suoli, perlopiù profondi e di medio impasto presentano una composizione granulometrica tendenzialmente argillosa, con scheletro abbondante dotato di sostanza organica e azoto con molto calcare, con un pH compreso tra 7,6 e 8.

Queste specificità del suolo e del clima della zona di produzione della Lenticchia di Altamura contribuiscono a conferire al prodotto caratteristiche distintive in termini di alto tenore proteico e di notevole contenuto in ferro.

Come ben si sa, in generale, la quantità di proteine presenti nella granella è molto variabile e dipende dalla quantità di azoto che la pianta trova disponibile e riesce ad assorbire. La quantità di azoto dipende dalla presenza di azotofissatori simbionti, appartenenti al genere Rhizobium, che possono infettare le radici delle leguminose con la formazione di noduli radicali sede del processo di azoto-fissazione. L'azotofissazione non avviene al di sotto di 9°C così come un pH inferiore a 5.6 o superiore a 8.0 crea un contesto difficile per la funzionalità dei batteri. I terreni circoscritti nella zona geografica interessata alla produzione di Lenticchie di Altamura hanno un pH variabile tra 7,6 e 8 mentre la temperatura media della zona è di 15°C. Queste condizioni favoriscono la diffusione dell'infezione batterica nelle radici, lo sviluppo del nodulo radicale e della struttura simbiontica nonché l'azoto-fissazione a seguito dell'inizio del rapporto simbiontico e garantiscono alla Lenticchia di Altamura un elevato contenuto in proteine. Questo ha permesso nel corso dei secoli alle popolazioni locali di sostituire la carne e di fornire allo stesso tempo un adeguato apporto proteico nella loro alimentazione. Del resto la dieta mediterranea, oggi patrimonio mondiale dell'umanità, è caratterizzata dall'apporto proteico di origine vegetale e non animale.

I terreni calcarei come quelli della Murgia Barese e Materana e della Fossa Pre-murgiana sono mediamente ricchi in ferro la cui solubilità nel terreno è legata ad alcuni fattori tra i quali quello che la influenza maggiormente è il pH. In terreni a pH elevato con valori compresi tra 8 e 10, il calcare tende a legarsi con il ferro in composti insolubili ed indisponibili per le piante. I terreni della zona interessata alla produzione di Lenticchia di Altamura hanno valori di pH compresi tra 7,6 e 8 e questo permette alle piante di Lenticchia di Altamura di avere disponibilità di ferro solubile in acqua, pertanto, la quantità di questo importante microelemento nella Lenticchia di Altamura è superiore rispetto alle stesse varietà coltivate fuori dell'area di produzione. Il ferro favorisce la produzione di emoglobina e di globuli rossi: assicurando una corretta ossigenazione delle cellule del corpo, garantisce così la vitalità e la crescita armoniosa dell'intero organismo. Stimola le funzioni del fegato, della milza, dell'intestino e del midollo osseo. Il ferro è inoltre fondamentale per i neurotrasmettitori come serotonina e dopamina, garantisce resistenza alle malattie,è utile contro lo stress ed è indispensabile per mantenere efficiente il sistema immunitario.

Anche nell'ambito culinario, non solo nell'areale di produzione, bensì a livello nazionale, è rinomato l'impiego di Lenticchia di Altamura. È facile trovarla nella grande distribuzione organizzata dell'intero territorio nazionale e sono molti i siti web e le trasmissioni televisive che parlano di Lenticchia di Altamura come ingrediente base per ricchi piatti non solo legati al tradizionale consumo di capodanno.

Art. 7.

Controlli

La conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del reg. UE n. 1151/2012. Tale struttura è: CSQA Certificazioni srl – P.Iva 02603680246, via San Gaetano 74 - 36016 Thiene (VI). Telefono 0445.313011, fax 0445.313070. web: http://www.csqa.it; PEC: csqa@legalmail.it; e-mail regolamentato@csqa.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La «Lenticchia di Altamura» si presenta in granella secca deve essere immessa al consumo in confezioni della capacità massima di kg 10 per uso alimentare, conformi alla legislazione vigente, in modo da garantire la inalterabilità delle caratteristiche di salubrità ed organolettiche del prodotto.

Esclusivamente per le transazioni commerciali all'ingrosso il prodotto pronto per essere confezionato può essere confezionato in big bags della capacità massima di 30 q.li o in sacchi della capacità massima di 25 kg idonei all'uso alimentare.

La confezione, reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico europeo della IGP ed alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice o confezionatrice. È ammesso l'utilizzo di marchi privati, purché questi non traggano in inganno il consumatore e siano consentiti dalla legislazione vigente.

La confezione deve altresì recare obbligatoriamente il logo come di seguito descritto.

Logo.

Il logo della denominazione Lenticchia di Altamura IGP è costituito da 19 lenticchie stilizzate di dimensioni variabili, proporzionate e disposte secondo la grandezza e l'ubicazione dei comuni che rientrano nel territorio di produzione. Tale logo sovrasta la dicitura «Lenticchia di Altamura IGP» disposta su tre righi e proporzionata in modo da evidenziare la parola Altamura che si trova nel rigo centrale. La scritta e le lenticchie stilizzate sono disposte su sfondo bianco circolare senza contorno della dimensione minima di 25 mm.

Il carattere della scritta è Pluto bold ed il colore delle lenticchie stilizzate nonchè della scritta è Pantone 582.

Indici colorimetrici:

Lenticchie e scritta: Pantone 582;
C= 25 M= 9 Y= 100 K= 39
R= 142 G= 140 B= 19
HEX/HTML 8E8C13

Pur rispettando la dimensione minima consigliata, il logo si potrà adattare proporzionalmente ai vari utilizzi e potrà anche essere stampato in bianco e nero se necessario.

18A00145

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Scarabeo soc. coop. a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2014, n. 548/2014, con il quale la «Scarabeo Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Andrea Urbani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Andrea Urbani dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni Luca Cezza, nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971 (C.F. CZZGNN-71M02E815O), domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 135, in sostituzione dell'avv. Andrea Urbani, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00123

DECRETO 28 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gamma Allestimenti 99 società cooperativa», in Capena.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2014, n. 547/2014 , con il quale la «Gamma allestimenti 99 società cooperativa», con sede in Capena (RM) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Andrea Urbani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Andrea Urbani dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni Luca Cezza, nato a Maglie (LE) il 2 agosto 1971, domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 135 (C.F. CZZGNN71M02E815O), in sostituzione dell'avv. Andrea Urbani, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00124

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domus Concordiae - società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 25 settembre 2017 n. 140/2017 del Tribunale di Bari con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Domus Concordiae - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Domus Concordiae - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus» con sede in Bari (codice fiscale 07211670729) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Lombardi (codice fiscale LMBNCL76T11H703K) nato a Salerno l'11 dicembre 1976, domiciliato in Salerno, via Francesco Crispi n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00125

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli Apo-Lucania società cooperativa agricola in sigla O.P. Apo-Lucania soc. coop.», in Canosa di Puglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 24 luglio 2017. n. 45/2017 del Tribunale di Trani con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Organizzazione di produttori ortofrutticoli Apo-Lucania società cooperativa agricola in sigla O.P. Apo-Lucania soc. coop.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Organizzazione di produttori ortofrutticoli Apo-Lucania società cooperativa agricola in sigla O.P. Apo-Lucania soc. coop.» con sede in Canosa di Puglia (BA), (codice fiscale 01610480764) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Lobuono (codice fiscale LBNFNC62B19A662N) nato a Bari il 19 febbraio 1962 e ivi domiciliato in via Sagarriga Visconti n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00127

DECRETO 13 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore delle «Il Giardino di Simone soc. coop. in liquidazione», in Falloppio e «Team Logistica Production soc. coop.», in Senna Lodigiana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto i decreti ministeriali 16 dicembre 2016, n. 424/2016, 27 febbraio 2017, n. 115/2017, 8 giugno 2017, n. 267/2017 e 8 giugno 2017, n. 268/2017 con i quali il dott. Marco Baccani è stato nominato commissario liquidatore delle società cooperative «Società cooperativa edilizia Vecchia Lodi l in liquidazione», con sede in Lodi, «Abitare Giovane società cooperativa edilizia», con sede in Milano entrambe aderenti alla Confcooperative nonché delle società «Il Giardino di Simone soc. coop. in liquidazione», con sede in Falloppio (Como) e «Team Logistica Production soc. coop.», con sede in Senna Lodigiana (Lodi) poste in liquidazione coatta amministrativa con i medesimi provvedimenti;

Viste le note del 5 e 7 luglio 2017 con le quali il suddetto commissario liquidatore nel formalizzare le proprie accettazioni dell'incarico delle cooperative «Il Giardino di Simone soc. coop. in liquidazione», con sede in Falloppio (Como) e «Team Logistica Production soc. coop.», con sede in Senna Lodigiana (Lodi) ha contestualmente comunicato a questa autorità di vigilanza di aver subito una condanna in seguito a giudizio abbreviato, con sentenza del 21 maggio 2016 con reclusione di anni 1 e mesi 8 per fatti inerenti a reato fallimentare del 10 aprile 2008 contro la quale ha proposto appello;

Considerato che dalle verifiche del competente ufficio è emerso che nelle accettazioni in data 27 dicembre 2016 e in data 9 marzo 2017, relative alle procedure inerenti le cooperative «Abitare Giovane società cooperativa edilizia», con sede in Milano e «Società cooperativa edilizia Vecchia Lodi 1 in liquidazione», con sede in Lodi, il suddetto commissario ha dichiarato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella consapevolezza delle responsabilità di cui all'art. 76 di non aver riportato condanne penali, omettendo così di indicare la suddetta condanna, ancorché ne fosse già stata depositata la relativa sentenza;

Rilevato che la citata sentenza di condanna del 6 maggio 2016, depositata il 21 maggio 2016, si riferisce ai reati di cui all'art. 216 e all'art. 223 del regio decreto del 1942 n. 267;

Considerato che con la nota del 28 agosto 2017, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria per la sospensione dell'esecutività dei decreti di nomina a commissario liquidatore nelle procedure sopraindicate, al dott. Marco Baccani;

Viste le controdeduzioni prodotte dal citato commissario liquidatore in data 14 settembre 2017 in cui dichiara che la mancata comunicazione della condanna inflitta per le due cooperative è avvenuta per errore di valutazione anche perché nella citata condanna non si fa riferimento alla interdizione dall'esercizio di pubblici uffici;

Considerate non accoglibili le sopra esposte motivazioni, in quanto è onere del commissario liquidatore comunicare qualunque fatto rilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico, essendo rimessa alla pubblica amministrazione la valutazione conseguente;

Considerate pertanto le ragioni di pubblico interesse e di opportunità connesse alla natura del reato contestato e alla peculiarità dell'incarico conferito da questa amministrazione;

Ritenuta, pertanto, la necessità, per le motivazioni sopra richiamate e gli esiti dell'istruttoria condotta, di adottare nei confronti del dott. Marco Baccani il provvedimento di sospensione dei citati decreti datati 16 dicembre 2016, 27 febbraio 2017, 8 giugno 2017 e 8 giugno 2017, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore delle società cooperative sopra indicate;

Rilevato che la sospensione è in funzione di una eventuale revoca dell'incarico — giustificabile alla luce delle stesse ragioni sopra esposte — di cui si darà comunicazione dell'avvio con separato atto;

Ritenuto di fissare per la sospensione il termine di centoventi giorni ovvero il minor termine entro il quale sarà definito il procedimento di revoca *ex* art. 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto pertanto necessario, nell'interesse delle procedure, provvedere senza indugio alla nomina di un nuovo commissario liquidatore nelle more della conclusione del procedimento di revoca;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione dei decreti ministeriali datati 8 giugno 2017, n. 267/2017 e 8 giugno 2017, n. 268/2017, nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Baccani quale commissario liquidatore delle società cooperative «Il Giardino di Simone soc. coop. in liquidazione» con sede in Falloppio (Como) e «Team Logistica Production soc. coop.» con sede in Senna Lodigiana (Lodi), è sospesa sino alla conclusione del procedimento di cui agli articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore delle società di cui all'art. 1, il dott. Davide Albonico, nato a Como il 20 novembre 1979 (codice fiscale LBNDVD79S20C933L), domiciliato in Gravedona ed Uniti (Como), in via Per San Carlo, n. 89, in sostituzione del dott. Baccani Marco, sospeso dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00120

DECRETO 13 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore delle «Società Cooperativa Edilizia Vecchia Lodi 1 in liquidazione», in Lodi e «Abitare Giovane società cooperativa edilizia», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto i decreti ministeriali 16 dicembre 2016, n. 424/2016, 27 febbraio 2017, n. 115/2017, 8 giugno 2017, n. 267/2017 e 8 giugno 2017, n. 268/2017 con i quali il dott. Marco Baccani è stato nominato commissario liquidatore delle società cooperative «Società cooperativa edilizia Vecchia Lodi 1 in liquidazione», con sede in Lodi (LO), «Abitare Giovane società cooperativa edilizia», con sede in Milano (MI) entrambe aderenti alla Confcooperative nonché delle società «Il Giardino di Simone soc. coop. in liquidazione», con sede in Falloppio (CO) e «Team Logistica Production soc. coop.», con sede in Senna Lodigiana (LO) poste in liquidazione coatta amministrativa con i medesimi provvedimenti;

Viste le note del 5 e 7 luglio 2017 con le quali il suddetto commissario liquidatore nel formalizzare le proprie accettazioni dell'incarico delle cooperative «Il Giardino di Simone soc. coop. in liquidazione», con sede in Falloppio (CO) e «Team Logistica Production soc. coop.», con sede in Senna Lodigiana (LO) ha contestualmente comunicato a questa autorità di vigilanza di aver subito una condanna in seguito a giudizio abbreviato, con sentenza del 21 maggio 2016 con reclusione di anni 1 e mesi 8 per fatti inerenti a reato fallimentare del 10 aprile 2008 contro la quale ha proposto appello;

Considerato che dalle verifiche del competente Ufficio è emerso che nelle accettazioni di incarico in data 27 dicembre 2016 e in data 9 marzo 2017, relative alle procedure inerenti le cooperative «Abitare Giovane società cooperativa edilizia», con sede in Milano (MI) e «Società cooperativa edilizia Vecchia Lodi 1 in liquidazione», con sede in Lodi (LO), il suddetto commissario ha dichiarato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella consapevolezza delle responsabilità di cui all'art. 76 di non aver riportato condanne penali, omettendo così di indicare la suddetta condanna, ancorché ne fosse già stata depositata la relativa sentenza;

Rilevato che la citata sentenza di condanna del 6 maggio 2016, depositata il 21 maggio 2016, si riferisce ai reati di cui all'art. 216 e all'art. 223 del regio decreto del 1942 n. 267;

Considerato che con la nota del 28 agosto 2017, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria per la sospensione dell'esecutività dei decreti di nomina a commissario liquidatore nelle procedure sopraindicate, al dott. Marco Baccani;

Viste le controdeduzioni prodotte dal citato commissario liquidatore in data 14 settembre 2017 in cui dichiara che la mancata comunicazione della condanna inflitta per le due cooperative è avvenuta per errore di valutazione, anche perchè nella citata condanna non si fa riferimento alla interdizione dall'esercizio di pubblici uffici;

Considerate non accoglibili le sopra esposte motivazioni, in quanto è onere del commissario liquidatore comunicare qualunque fatto rilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico, essendo rimessa alla pubblica amministrazione la valutazione conseguente;

Considerate le ragioni di pubblico interesse e di opportunità connesse alla natura del reato contestato e alla peculiarità dell'incarico conferito da questa Amministrazione;

Ritenuta, pertanto, la necessità, per le motivazioni sopra richiamate e gli esiti dell'istruttoria condotta, di adottare nei confronti del dott. Marco Baccani il provvedimento di sospensione dei citati decreti datati 16 dicembre 2016, 27 febbraio 2017, 8 giugno 2017 e 8 giugno 2017, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore delle società cooperative sopra indicate;

Rilevato che la sospensione è in funzione di una eventuale revoca dell'incarico — giustificabile alla luce delle stesse ragioni sopra esposte — di cui si darà comunicazione dell'avvio con separato atto;

Ritenuto di fissare per la sospensione il termine di novanta giorni ovvero il minor termine entro il quale sarà definito il procedimento di revoca ex articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto pertanto necessario, nell'interesse delle procedure, provvedere senza indugio alla nomina di un nuovo commissario liquidatore nelle more della conclusione del procedimento di revoca;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione dei decreti ministeriali datati 16 dicembre 2016, n. 424/2016 e 27 febbraio 2017, n. 115/2017 nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Baccani quale commissario liquidatore delle società «Società cooperativa edilizia Vecchia Lodi 1 in liquidazione», con sede in Lodi (LO) e «Abitare Giovane società cooperativa edilizia», con sede in Milano (MI), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore delle società di cui all'art. 1, la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano (MI) il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSSCHR81L59F205R) e ivi domiciliata, via Savona, n. 69, in sostituzione del dott. Marco Baccani, sospeso dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00129

DECRETO 18 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Servizi Sicurezza Nettuno società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 19 giugno 2012, n. 149/SAA/2012, con il quale la «Cooperativa Servizi Sicurezza Nettuno società cooperativa in liquidazione» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della «Cooperativa Servizi Sicurezza Nettuno società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che il predetto commissario non aveva comunque provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, pertanto veniva diffidato, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca dell'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista, per la particolare delicatezza della sostituzione da effettuare, è stato scelto nell'ambito di coloro che hanno già svolto incarichi per questa Autorità di vigilanza con competenza ed affidabilità;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 (codice fiscale TNTLSN54T05D150A) e domiciliato in Roma, via Nomentana n. 126, è nominato commissario liquidatore della «Cooperativa Servizi Sicurezza Nettuno società cooperativa in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale 09219041002) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 19 giugno 2012, n. 149/SAA/2012, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00116

DECRETO 18 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Service Center società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 19 giugno 2012, n. 152/SAA/2012, con il quale la «Service Center società cooperativa in liquidazione» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore, ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della «Service Center società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che il predetto commissario non aveva comunque provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, pertanto veniva diffidato, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca dell'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista, per la particolare delicatezza della sostituzione da effettuare, è stato scelto nell'ambito di coloro che hanno già svolto incarichi per questa Autorità di vigilanza con competenza ed affidabilità;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 (codice fiscale TNTLSN54T05D150A) e domiciliato in Roma, via Nomentana n. 126, è nominato commissario liquidatore della «Service Center società cooperativa in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale 09627661003) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 19 giugno 2012, n. 152/SAA/2012, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00117

DECRETO 18 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «3 Diamanti società cooperativa», in Aprilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2012, n. 153/SAA/2012 con il quale la società cooperativa «3 Diamanti società cooperativa» con sede in Aprilia (Latina) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il rag. Stefano Battistini ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della società «3 Diamanti società cooperativa»;

Considerato che il predetto commissario non aveva comunque provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, pertanto veniva diffidato, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca dell'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista, per la particolare delicatezza della sostituzione da effettuare, è stato scelto nell'ambito di coloro che hanno già svolto incarichi per questa Autorità di vigilanza con competenza ed affidabilità;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 (codice fiscale TNTLSN54T05D150A e domiciliato in Roma, via Nomentana, n. 126, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «3 Diamanti società cooperativa» con sede in Aprilia (Latina), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con precedente decreto direttoriale 19 giugno 2012, n. 153/SAA/2012, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00119

DECRETO 18 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Fortunata Valdamone soc. coop. edilizia a r.l.», in Brisighella.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012, n. 339/2012, con il quale la società cooperativa «La Fortunata Valdamone Soc. Coop. Edilizia a r.l.», con sede in Brisighella (RA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, pertanto è stata inviata la nota del 30 agosto 2017, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, di diffida e contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore, nelle more del perfezionamento della predetta revoca, ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della società «La Fortunata Valdamone Soc. coop. edilizia a r.l.»;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del Rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la nota con la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risultava aderente ha comunicato, in data del 13 novembre 2017, che la cooperativa risulta cancellata dai propri elenchi e pertanto questa Amministrazione dovrà procedere autonomamente alla designazione del professionista da nominare;

Considerato che il nominativo del professionista, per la delicatezza della sostituzione da effettuare, è stato scelto nell'ambito di coloro che hanno già svolto incarichi per questa Autorità di vigilanza con competenza ed affidabilità;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 (C.F. TNTLSN54T05D150A) e domiciliato in Bologna, via del Porto, n. 1, in sostituzione del Rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00122

DECRETO 18 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Edilizia Alax Casa soc. coop. a r.l.», in Forlì.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012, n. 337/2012, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Alax Casa soc. coop. a r.l.», con sede in Forlì (FC), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, pertanto è stata inviata la nota del 30 agosto 2017, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, di diffida e contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore, nelle more del perfezionamento della predetta revoca, ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Alax Casa soc. coop. a r.l.»;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del Rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista, per la delicatezza della sostituzione da effettuare, è stato scelto nell'ambito di coloro che hanno già svolto incarichi per questa Autorità di vigilanza con competenza ed affidabilità;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 (c.f. TNTLSN54T05D150A) e domiciliato in Bologna, via del Porto, n. 1, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00128

DECRETO 18 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Progetto Uomo Ambiente società cooperativa sociale a responsabilità limitata siglabile P.U.A. SCRL-onlus», in Campi Bisenzio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 299, con il quale la società cooperativa «Progetto Uomo Ambiente Società cooperativa sociale a responsabilità limitata siglabile P.U.A. SCRL-Onlus», con sede in Campi Bisenzio (F1), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della società «Progetto Uomo Ambiente Società cooperativa sociale a responsabilità limitata siglabile P.U.A. SCRL-Onlus»,;

Considerato che il predetto commissario non aveva comunque provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale c sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, pertanto veniva diffidato, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca dell'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista, per la particolare delicatezza della sostituzione da effettuare, è stato scelto nell'ambito di coloro che hanno già svolto incarichi per questa Autorità di vigilanza con competenza ed affidabilità;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 (codice ficale TNTLSN54T05D150A) e domiciliato in Firenze, presso lo studio Sismondi, viale G. Amendola n. 14, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti dilegge.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00132

DECRETO 18 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Alfa Servizi», in Firenze.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 298, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Alfa Servizi», con sede in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi in essere con questa Autorità di vigilanza e, quindi, anche dall'incarico di commissario liquidatore della società «Cooperativa Alfa Servizi»;

Considerato che il predetto commissario non aveva comunque provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e, pertanto veniva diffidato, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale comunicazione di avvio dell'istruttoria per la revoca dell'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Stefano Battistini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista, per la particolare delicatezza della sostituzione da effettuare, è stato scelto nell'ambito di coloro che hanno già svolto incarichi per questa Autorità di vigilanza con competenza ed affidabilità;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 (codice fiscale TNTLSN54T05D150A) e domiciliato in Firenze, presso lo studio Sismondi, viale G. Amendola, n. 14, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDA

18A00133

DECRETO 18 dicembre 2017.

Cancellazione dal Registro delle imprese di n. 322 società cooperative aventi sede nelle Regioni Piemonte, Toscana, Liguria, Sardegna, Puglia, Lazio ed Emilia Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze delle attività di revisione relative a ciascuna delle cooperative di cui all'allegato elenco;

Considerato che le 322 cooperative riportate nell'elenco allegato - con sede nelle Regioni Piemonte, Toscana, Liguria, Sardegna, Puglia, Lazio ed Emilia Romagna, sono in liquidazione ordinaria e non depositano il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni;

Rilevato che sono, conseguentemente, accertati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese, a cura dei Conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese, dell'allegato elenco di 322 cooperative aventi sede legale nelle Regioni Piemonte, Toscana, Liguria, Sardegna, Puglia, Lazio ed Emilia Romagna.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, terzo comma, del codice civile.

Roma, 18 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

ELENCO DI N. 322 COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. 2 C.C.

(Piemonte, Toscana, Liguria, Sardegna, Puglia, Lazio ed Emilia Romagna.)

N.	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISCALE
1	COOPERATIVA*CO.TRA.MA. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	COLLEGNO (TO)	PIEMONTE	05403470015
2	FOTOGRAFICA*LO GNOMO SOCIETA' COOP. A RESPONSABILITA' LIMI-TATA IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	04852410010
3	COOPERATIVA EDILIZIA *ARCHIMEDE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)	PIEMONTE	01866120015
4	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE EDILIZIE SOTTO LA SIGLA CO.NA.C.E.- SOC. COOP. A R. L.	ALESSANDRIA (AL)	PIEMONTE	00514350065
5	SAFE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	07977580013
6	V.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SETTIMO TORINESE (TO)	PIEMONTE	07007900017
7	COOPERATIVA AUTOSERVIZI URBANI -*C.A.U. SOC.COOP. A R.L.	VERCELLI (VC)	PIEMONTE	00182060020
8	FORZA ITAL LANKA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NOVARA (NO)	PIEMONTE	01867840033
9	COOPERATIVA VICTORIA IVEST TABOR SEZIONE NUOTO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	06367290019
10	UNIEDIL COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	08182140015
11	"SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA LA SOSPIRATA"	BUROLO (TO)	PIEMONTE	05359740015
12	PRATO VERDE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	02008130011
13	AGICOOP PIEMONTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	06555890018
14	CENTRO EUROPA TURISMO E SPORT REGIONE PIEMONTE - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.*BARDONECCHIA SIGLABILE*CENTRO EUROPA BARDONECCHIA SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	BARDONECCHIA (TO)	PIEMONTE	04261170015
15	COOPERATIVA QUADRIFOGLIO - SOC. COOP. A R.L.	LENTA (VC)	PIEMONTE	01540090022
16	FIUME SESIA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	VERCELLI (VC)	PIEMONTE	80004390029
17	EUROPE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE EUROPE SERVICE S.C. A R.L.	SETTIMO TORINESE (TO)	PIEMONTE	07330400016
18	MONTAGNA CON NOI SOC. COOP. A.R.L.	LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)	PIEMONTE	06739500012
19	BENNY - PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L. IN LIQ.	TORINO (TO)	PIEMONTE	08672970012

20	COOPERATIVA EDILE*ETEFRA - S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	02737460010
21	BUILDINGS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	07321420015
22	COOPELL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	04859310015
23	SOCIETA' COOPERATIVA*ERMINIA A.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	03614190019
24	COOPERATIVA S. & G. A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	RIVOLI (TO)	PIEMONTE	06533840010
25	FLOOR HOUSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	07886430011
26	SOLEADO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPOSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	05894380012
27	ME.PI COOP. A.R.L IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	00947030011
28	NUOVA GROBER - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARALLO (VC)	PIEMONTE	01636560029
29	COOPERATIVA EDILIZIA BELVEDERE DI ALESSANDRIA - SOC. COOP. A R.L.	ALESSANDRIA (AL)	PIEMONTE	00304890064
30	CELINE - PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L. SIGLABILE CELINE PICCOLA S.C.R.L.	ALESSANDRIA (AL)	PIEMONTE	01790620064
31	CO.GE.COOP*CONSORZIO GESTIONE COOPERATIVE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	02427880014
32	SPERANZA - SOC. COOP. EDILIZIA *SPERANZA S.R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	80029310010
33	S. ALLENDE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BANCHETTE (TO)	PIEMONTE	04119590018
34	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CROVEO-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BACENO (VB)	PIEMONTE	01592420036
35	SOC. COOP. SOCIALE LA FRATELLANZA A R.L. IN LIQUIDAZIONE SIGLABILE LA FRATELLANZA S.C.S. A R.L. IN LIQ.	ALPIGNANO (TO)	PIEMONTE	08536400016
36	VERDECO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERCELLI (VC)	PIEMONTE	01853420022
37	S.I.PR.AL. - SOCIETA' ITALIANA PROMOZIONE ALIMENTI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALESSANDRIA (AL)	PIEMONTE	01243690060
38	GI.GA.DA'. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIERI (TO)	PIEMONTE	08329220019
39	EVOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	09216550013
40	PRESTIGE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	09009670010
41	LA MOLE II - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIVOLI (TO)	PIEMONTE	06783120014
42	ESEDRA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	02082030012
43	SMILE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	07863610015
44	SOC. COOP. ASSO SERVIZI A R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	06938180017
45	LIBRERIA DEL*QUARTIERE COOP.A R.L. IN LIQ.	TORINO (TO)	PIEMONTE	03843200019
46	DELTA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOVI LIGURE (AL)	PIEMONTE	01843350065
47	FULL SERVICE - SOCIETA' COOP. IN LIQ.	TORINO (TO)	PIEMONTE	08450260016

48	COSMO-COOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	07497430012
49	EDILNOVA 84 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	04642120010
50	GIPIU' SOC. COOP. A R.L.	ALESSANDRIA (AL)	PIEMONTE	01536200064
51	CO.PI.TER. - COOPERATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIO - COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	01753060019
52	CON.SER.CON. (CONSULENZA SERVIZI E CONTROLLO DI QUALITA') PICCOLA S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CRAVEGGIA (VB)	PIEMONTE	01806750038
53	C.S.E. COOPERATIVA SERVIZI PER L'EDITORIA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)	PIEMONTE	07086500019
54	LA CONCHIGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	05888480018
55	MINNIE & COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.SIGLABILE MINNIE & COMPANY S.C.S. A R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	06963490013
56	SAN CARLO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	05894500015
57	COOP. INDEX A RESP. LIM. - IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	05918490011
58	COOPERATIVA SERIM - COOPERATIVA REGIONALE PIEMONTESE DI SERVIZI ALLE IMPRESE, SOC. COOP. S.R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	05749560016
59	EDILIZIA CENTAURO SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	NOVARA (NO)	PIEMONTE	80007130034
60	PANDA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	SETTIMO TORINESE (TO)	PIEMONTE	07819640017
61	SOC.COOP. A R.L. DOMUS IN LIQUIDAZIONE	NOVARA (NO)	PIEMONTE	00367390036
62	COOPERATIVA RINNOVAMENTO TRE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	06182470010
63	COOPERATIVA EDILIZIA ZAFFIRO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BEINASCO (TO)	PIEMONTE	05839970018
64	EMMEGI.EDILE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	08829320012
65	COOLSET -*SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GASSINO TORINESE (TO)	PIEMONTE	04613170010
66	RO.EN.DA. SOCIETA' COOPERATIVA	SANGANO (TO)	PIEMONTE	09116850018
67	SOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ITALIANA A RES.LIM. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	06144210017
68	IL MATTONE SOC.COOP.SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	01778260784
69	G.S.I. GESTIONE SERVIZI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. SIGLABILE G.S.I. SOC. COOP. A R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	00908440043
70	G.P. TRANS COOP. PICCOLA SOC. COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE G.P. TRANS COOP. P.S.C.R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	08230530019
71	COOPERATIVA SERVIZI E TRASPORTI -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE SE.TRA P.S.C.R.L.	RIVALTA DI TORINO (TO)	PIEMONTE	07438700010
72	SPEED INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO (TO)	PIEMONTE	08053380013
73	PIAZZA*FORONI COOP. A R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	05795770014

74	VIA*DON GRIOLI COOP. A R.L.	TORINO (TO)	PIEMONTE	05795780013
75	UNISAN COOP IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	07645570016
76	AGENZIA 1 SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE AGENZIA 1 S.C. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	01404770057
77	ELETTRO TELEFONIA COOPERATIVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ARONA (NO)	PIEMONTE	00517030037
78	AGRICOLA SAN MARZIANO SCARL	VIARIGI (AT)	PIEMONTE	01234390050
79	CONSORZIO REGIONALE LOMBRICOLTORI AGROFERTILIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	NOVARA	PIEMONTE	00978730034
80	COOPERATIVA PESCATORI DILETTANTI INVORIESI LAGHETTO CROSA - IN LIQUIDAZIONE	INVORIO (NO)	PIEMONTE	00532170032
81	SERVICE INN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GRIGNASCO (NO)	PIEMONTE	01408250031
82	FOOD E FASHION SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE FOOD & FASHION S.C.	TORINO (TO)	PIEMONTE	09573430015
83	VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA	ASTI (AT)	PIEMONTE	01435750052
84	COOPERATIVA SERVIZI E LAVORO - SOC. COOP. SIGLABILE C.S.L. S.C. IN LIQUIDAZIONE	MONCALIERI (TO)	PIEMONTE	03148910015
85	SOCIETA' COOPERATIVA COMARFRI IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	09455970013
86	COOPERATIVA EDILIZIA FIRENZE - SOC. COOP. A R.L.	VALENZA (AL)	PIEMONTE	00531190064
87	MONDO SERVICE S.C. IN LIQUIDAZIONE	ORBASSANO (TO)	PIEMONTE	09467340015
88	LABOR EXPERT LAVORAZIONE ACCESSORI SOC. COOP. IN SIGLA LABOR EXPERT S.C.	ALESSANDRIA (AL)	PIEMONTE	01823020068
89	CITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO (TO)	PIEMONTE	09191030015
90	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ALBACHIARA IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	07792470010
91	ONE PLUS SERVICE - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	07653400015
92	CO.G.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO (TO)	PIEMONTE	06957240010
93	CONSORZIO SOCIALE CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALESSANDRIA (AL)	PIEMONTE	13250340158
94	SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	07536640019
95	VERCELLI SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	VERCELLLI (VC)	PIEMONTE	02175160023
96	SOCIETA' COOPERATIVA QUALITY	VERCELLLI (VC)	PIEMONTE	02136800022
97	VAL RA DAMANHUR - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE VAL RA DAMANHUR - S.C. IN LIQUIDAZIONE	BALDISSERO CANAVESE (TO)	PIEMONTE	08205470019
98	COOPERATIVA PER LAVORI AUSILIARI PENSIONATI FF.SS. DI TORINO A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO (TO)	PIEMONTE	08642970019
99	GIMA TRANS SOCIETA' COOP. A R.L.IN LIQUID.	SAN BENIGNO CANAVESE (TO)	PIEMONTE	08758690013
100	CAS. FUT.S.C. IN LIQUIDAZIONE	TORINO (TO)	PIEMONTE	08919930019
101	IL*VILLAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTALE (PT)	TOSCANA	00382530475

102	COMMISSARIA MONTICATINESE DETTAGLIANTI ALIMENTARI CO MO DA	MASSA E COZZILE (PT)	TOSCANA	00107570475
103	COOPERATIVA ACLI - FAMIGLIE CONSUMATORI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA (MS)	TOSCANA	00403130453
104	HYDRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA (MS)	TOSCANA	00555540459
105	MAGICA BULA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CECINA (LI)	TOSCANA	01293420491
106	EDICRIL - SOCIETA' COOPERATIVA DI GIORNALISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE (FI)	TOSCANA	03774130482
107	TERRA MARE SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PIOMBINO (LI)	TOSCANA	81004100491
108	PRODUZIONE SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SCANDICCI (FI)	TOSCANA	04584621009
109	TASSO' ITALIA PICCOLA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE (FI)	TOSCANA	05253780489
110	AZZURRA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LIVORNO (LI)	TOSCANA	01322720499
111	COOPERATIVA TOSCANA SERVIZI SOC. COOP. R.L. I N L I Q U I DA Z I ON E	LIVORNO (LI)	TOSCANA	01392360499
112	COOP. AGRICOLA IL CASTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA.	PIENZA (SI)	TOSCANA	00750760522
113	EDIL FAB SOC. COOP. R.L. - I N L I Q U I D A Z I O N E	LIVORNO (LI)	TOSCANA	01392240493
114	COO - AL COOPERATIVA COSTRUTTORI ALLUMINIO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA (MS)	TOSCANA	00467400453
115	COOPERATIVA EDILIZIA VEGA S.C. A.R.L IN LIQUIDAZIONE	LIVORNO (LI)	TOSCANA	00920680493
116	COOPERATIVA AGRICOLA*SAN PIERO-SOC.COOP. A R.L.	CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)	TOSCANA	80001440520
117	SE.RI SERVIZI RISTORAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIRENZE (FI)	TOSCANA	04774580486
118	ITALSERVIZI SOC. COOP. R.L. IN LIQUIDAZIONE	LIVORNO (LI)	TOSCANA	01392260491
119	TECNO CLEAN SOC. COOP. R.L. - IN LIQUIDAZIONE	LIVORNO (LI)	TOSCANA	01392300495
120	P.L.S. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	AREZZO (AR)	TOSCANA	01636090514
121	SUPPORTI COMPLEMENTARI SOC. COOP. R.L. IN LIQUIDAZIONE	LIVORNO (LI)	TOSCANA	01392350490
122	MULTIPLA FINANZIARIA S.C.A R.L.	AREZZO (AR)	TOSCANA	01276020516
123	PULITORI SOC. COOP. R.L. IN LIQUIDAZIONE	LIVORNO (LI)	TOSCANA	01392250492
124	SERVICE CENTER SOC. COOP. A R.L.	VIAREGGIO (LU)	TOSCANA	01476710460
125	P.M.G. EDIL LAVORO 2003 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.- IN LIQUIDAZIONE	QUARRATA (PT)	TOSCANA	05245900823
126	LA MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MASSA (MS)	TOSCANA	01085730453
127	LAVORATORI AUSILIARI SOC. COOP. R.L. IN LIQ.	LIVORNO (LI)	TOSCANA	01410670499
128	LA*TERRAZZA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCIA (PT)	TOSCANA	00444020473
129	MONDO UNICO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA' IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE (FI)	TOSCANA	04490350487

130	DONNE-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARRARA (MS)	TOSCANA	00656760451
131	L'ARANCIO D'ORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MASSA (MS)	TOSCANA	01050210457
132	VICTORIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA'LIMITATA	PISTOIA (PT)	TOSCANA	00985120476
133	LA PALMAIOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	TOSCANA	00836370536
134	C.A.R.A.I.E.E. - CONSORZIO ARTIGIANO RIPARATORI ARETINI INSTALLATORI ELETTRICISTI ED ELETTRONICI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AREZZO (AR)	TOSCANA	00285390514
135	NUOVA TAMARA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTECATINI-TERME (PT)	TOSCANA	01427980477
136	COOPERATIVA EDILIZIA LA FUTURA MONTORSAIO SRL	CAMPAGNATICO (GR)	TOSCANA	00296270531
137	COOPER CHIANTI VALDELSA - SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE A R.L.	IMPRUNETA (FI)	TOSCANA	04655670489
138	COOPERATIVA EDILIZIA TOSCO-LIGURE	SARZANA (SP)	LIGURIA	01167020450
139	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA	CARRARA (MS)	TOSCANA	01022550451
140	ALPHA-OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE (FI)	TOSCANA	03819670484
141	EDIL GENERAL SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BARGA (LU)	TOSCANA	02100110465
142	COOP. LE FRECCE FIRENZE SIENA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LASTRA A SIGNA (FI)	TOSCANA	05692720484
143	PROGRESS ITALIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.IN LIQUIDAZIONE	PRATO (PO)	TOSCANA	07171830966
144	TRASPORTI LA.CE. - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	POGGIBONSI (SI)	TOSCANA	01110060520
145	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PONTASSIEVE (FI)	TOSCANA	04942350481
146	LINEA YACHT SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MASSAROSA (LU)	TOSCANA	02099770469
147	TOSCANA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	VIAREGGIO (LU)	TOSCANA	01413650464
148	COOPERATIVA AGRICOLA ALLEVATORI RIUNITI SOVICILLE (A.R.S.) IN LIQUIDAZIONE	SOVICILLE (SI)	TOSCANA	80002670521
149	PRO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PISA (PI)	TOSCANA	01466090501
150	ZINELLI G. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ABBADIA SAN SALVATORE (SI)	TOSCANA	01028660528
151	ANGEL - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE (FI)	TOSCANA	05910370484
152	MA.GI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	ALTOPASCIO (LU)	TOSCANA	02143040463
153	CONSORZIO CAVE CARRARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CARRARA (MS)	TOSCANA	00546030453
154	DUEMME EDILIZIA SOC. COOP.IN LIQUIDAZIONE	ALTOPASCIO (LU)	TOSCANA	01841710468
155	CEDAM CONSORZIO EDILE ARTIGIANI MONTEMURLESI - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MONTEMURLO (PO)	TOSCANA	03288910486
156	STAR SERVICE PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQUID.	PRATO (PO)	TOSCANA	01858690975

157	ELIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRATO (PO)	TOSCANA	01892870971
158	LA RINASCITA S.C.R.L.	AREZZO (AR)	TOSCANA	01158440519
159	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA LUCIA 3 SOC. COOP. A R.L. PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE (FI)	TOSCANA	02163680487
160	FORMAZIONE E PROMOZIONE SCRL IN LIQUIDAZIONE	SIENA (SI)	TOSCANA	00563000520
161	DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE	SAN MARCELLO PISTOIESE (PT)	TOSCANA	01480870474
162	VALLEDORIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	VALLEDORIA (SS)	SARDEGNA	01455540904
163	MONTE LIDONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE	TULA (SS)	SARDEGNA	01732250905
164	HATOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	NUORO (NU)	SARDEGNA	01159510914
165	ORCHIDEA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	SORSO (SS)	SARDEGNA	01847030903
166	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MARGHINE A R.L.	MACOMER (NU)	SARDEGNA	00610710915
167	ROBERTA - SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	LA MADDALENA (SS)	SARDEGNA	00285430906
168	COOPERATIVA EDILIZIA ANITA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	LA MADDALENA (SS)	SARDEGNA	82006960908
169	C.G.S. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SINISCOLA (NU)	SARDEGNA	01161730914
170	IS MENDULAS - SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	ORROLI (NU)	SARDEGNA	01140270917
171	BUGGERRU 2006 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BUGGERRU (CA)	SARDEGNA	02999460922
172	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SA FANUGA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	ATZARA (NU)	SARDEGNA	00189990914
173	COOPERATIVA EDILIZIA FRA IMPIEGATI DI NUORO - CASA MIA - S.C.A R.L.	NUORO (NU)	SARDEGNA	93002730914
174	ILIENS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLIENA (NU)	SARDEGNA	01106610916
175	THE MASTERTEAM SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	SELARGIUS (CA)	SARDEGNA	02917940922
176	ADVANCED SYSTEM AND TECNOLOGIES- SOC.COOP.IN LIQ.ABBR. ASA TEC SOCIETA' COOP. IN LIQUIDAZIONE	QUARTU SANT'ELENA (CA)	SARDEGNA	02591690926
177	SARDEGNA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	SESTU (CA)	SARDEGNA	02654550926
178	ALLEVATORI CARCHINARGIOS - SOC. COOP. A R.L.	OTTANA (NU)	SARDEGNA	00118630912
179	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	CAGLIARI (CA)	SARDEGNA	02523890925
180	SOCIETA' COOPERATIVA TURISTICA DEL LAGO MULARGIA IL LIQUIDAZIONE	SIURGUS DONIGALA (CA)	SARDEGNA	03044120925
181	ARBATAX SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORTOLI' (NU)	SARDEGNA	00153780911
182	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. F.LLI SCATTU	TORTOLI' (NU)	SARDEGNA	01084500915
183	KINTHALES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SINNAI (CA)	SARDEGNA	02849590928

184	"PICCOLA COOPERATIVA EOLOSIMIUS S.C. A R.L." - IN LIQUIDAZIONE	VILLASIMIUS (CA)	SARDEGNA	02608090920
185	COOPERATIVA VITICOLA ORTUERESE SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	ORTUERI (NU)	SARDEGNA	00123340911
186	ANTARES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE	PORTO TORRES (SS)	SARDEGNA	01926940907
187	C.I.G.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	CAGLIARI (CA)	SARDEGNA	01982240929
188	SARDINIA LIVING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	CAGLIARI (CA)	SARDEGNA	03287540920
189	S'ALA DE MENGIANU SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	GESTURI (CA)	SARDEGNA	02817370923
190	COOPERATIVA EDILIZIA RIMULAS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SASSARI (SS)	SARDEGNA	01062100902
191	PROGRESSO Q. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	PADRIA (SS)	SARDEGNA	01420960906
192	COOPERATIVA LA GIOVANE A R.L. - IN SCIOGLIMENTO	LURAS (SS)	SARDEGNA	01138620909
193	COOPERATIVA SOCIALE LA SELLA DEL DIAVOLO ONLUS IN LIQUIDAZIONE	CAGLIARI (CA)	SARDEGNA	03066560925
194	COOPERATIVA SAN SILVERIO - SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	TORTOLI' (NU)	SARDEGNA	00871690913
195	EUROSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CAGLIARI (CA)	SARDEGNA	02444540922
196	COOPERATIVA PESCATORI SANTA RITA	SANTA GIUSTA (OR)	SARDEGNA	REA OR-67877
197	SOL LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARISARDO (NU)	SARDEGNA	01094230917
198	IL MURETTO 2 SOCIETA' COOPERATIVA	SAMASSI (CA)	SARDEGNA	03014880920
199	SPRINT 2020 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	QUARTUCCIO (CA)	SARDEGNA	02648860928
200	IL GABBIANO BIANCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	VILLACIDRO (CA)	SARDEGNA	03030120921
201	PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA A R.L.	LOTZORAI (NU)	SARDEGNA	00948870910
202	PLANET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI (SS)	SARDEGNA	02045470909
203	SERVIZI CULTURALI LEGA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI (CA)	SARDEGNA	01971350929
204	PRESTO SI FA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLMEDO (SS)	SARDEGNA	01869780906
205	COOPERATIVA SERVIZI BUS '90 SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	ORISTANO (OR)	SARDEGNA	01018200954
206	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI BUTTERA IN LIQUIDAZIONE	QUARTU SANT'ELENA (CA)	SARDEGNA	02568300921
207	L'AFRODISIACO SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI (CA)	SARDEGNA	02669870921
208	DEIANA ARREDAMENTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	OLBIA (SS)	SARDEGNA	01919400901
209	SOC. COOP. NORD TRANSPORT - S.R.L. - IN LIQ.	OLBIA (SS)	SARDEGNA	00061020905
210	SOCIETA' COOPERATIVA CMF A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	05280340729
211	MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANNICANDRO DI BARI (BA)	PUGLIA	04494590724
212	DUMBO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI (BA)	PUGLIA	07580100589

213	CINEBARICOOP COOPERATIVA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO A R.L.(IN LIQUIDAZIONE)	BARI (BA)	PUGLIA	93006480722
214	COPALL/A.C.ALL - SUD - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	01551740713
215	AGRISERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	FOGGIA (FG)	PUGLIA	03006580710
216	COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. - FORZE DI POLIZIA	FOGGIA (FG)	PUGLIA	02058770716
217	ITACA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03146640713
218	QUOTIDIE COMUNICAZIONI E MARKETING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA (FG)	PUGLIA	01888770714
219	SOC. COOP. " LAGUNA DI VARANO " A.R.L.	CAGNANO VARANO (FG)	PUGLIA	02012720716
220	SOCIETA'COOPERATIVA DI LAVORO "PUGLIA MONTAGGI " S.R.L.	BOVINO (FG)	PUGLIA	01683020711
221	SUD AGRI COOP. PER LA VALORAZ. E COMMERCIALIZZ.DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - S.C.A R.L.	FOGGIA (FG)	PUGLIA	01406760718
222	CONSORZIO ARTIGIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CAIP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	84007100716
223	COOPERATIVA LEVANTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	BARI (BA)	PUGLIA	04907510723
224	CANTINA COOPERATIVA VITICULTORI ED AFFINI "NERETUM" SOC.COOP. A R.L.	NARDO' (LE)	PUGLIA	00602610750
225	DIMENSIONE CASA S.C.A R.L.IN SIGLA DIMENSIONE CASA COOP. A.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)	PUGLIA	04439260722
226	MONTI DAUNI-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSETO VALFORTORE (FG)	PUGLIA	02410650713
227	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA (IN LIQUIDAZIONE)	PUTIGNANO (BA)	PUGLIA	05698330726
228	PRONTO INTERVENTO ECOLOGIA E SANITA' - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA (FG)	PUGLIA	01950730711
229	PROGRESSO SOCIALE SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO (FG)	PUGLIA	01307210714
230	SAIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R .L. IN LIQUIDAZIONE	FAETO (FG)	PUGLIA	03034190714
231	RASPALTA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	BARI (BA)	PUGLIA	00818370728
232	SANT'EUFEMIA SOC.COOP.A R.L.	VIESTE (FG)	PUGLIA	01383850714
233	SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI CENTRO PUGLIA A R.L.	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	01674600711
234	SOCIETA' COOP. AGRICOLA A R.L. SUD APO	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	01618670713
235	ZAFFARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONOPOLI (BA)	PUGLIA	03754640724
236	ATELIER D'ARTE COREOGRAFICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	03643830726
237	ANTICO PASTIFICIO DEI TRULLI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	ALBEROBELLO (BA)	PUGLIA	04455440729
238	ALLEGRA COOPERATIVA ALLEVATORI GRAVINESI A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	PUGLIA	03291750721

239	BI-BI-CA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BITRITTO (BA)	PUGLIA	02917840726
240	AZZURRA-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	RUTIGLIANO (BA)	PUGLIA	03162520724
241	CENTER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN LIQUIDAZIONE)	BARI (BA)	PUGLIA	05845110724
242	"CAR COOPERATIVA AGRICOLA REGIONALE SOCIETA' A R.L."	BITONTO (BA)	PUGLIA	02611860723
243	COOPERATIVA EDILIZIA ANTONIO GRAMSCI A R.L.	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	00908100720
244	COOPS SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E SERVIZI	LOCOROTONDO (BA)	PUGLIA	02446470722
245	COOPERATIVA INFORMAZIONE TERZIARIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	BARI (BA)	PUGLIA	03294910728
246	EDIZIONI CAMELOT - COOPERATIVA EDITORIALE - SOC.COOP.DI PRODUZ.E LAVORO A R.L. IN LIQ.	ANDRIA (BA)	PUGLIA	03579950720
247	EDILSERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN LIQUIDAZIONE)	MODUGNO (BA)	PUGLIA	05571850725
248	MERISER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RUTIGLIANO (BA)	PUGLIA	04008070726
249	"MARINELLA 13 SOC. COOP. EDILIZIA A R.L."	BARI (BA)	PUGLIA	01022510729
250	MOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	BARI (BA)	PUGLIA	03129710723
251	NETWORKING - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	04909500722
252	S.GIULIANO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.-IN LIQUIDAZIONE	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04247610720
253	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA COLDIRETTI A.R.L.	RUVO DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	00600460729
254	LA FORMICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	BARLETTA (BA)	PUGLIA	05549000726
255	BIS - COOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA. (IN LIQUIDAZIONE)	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	02836590725
256	"CAPRICORNO" A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	00476070727
257	DIONISO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN LIQUIDAZIONE)	NOCI (BA)	PUGLIA	05487360728
258	AGRICOLA C.O.B.E.S. SOC. COOP. A.R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	02117330718
259	BRASIL AGRI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORDONA (FG)	PUGLIA	02075170718
260	C.O.M.A.R.-COOPERATIVA MACELLAI RIUNITI IN LIQUIDAZIONE	ANDRIA (BA)	PUGLIA	00915220727
261	GENITORI TORREALTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	02711870721
262	PHOENIX NOVECENTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITRITTO (BA)	PUGLIA	03619830726
263	MORFOMEDICAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	03467150722
264	NUMENI *SOC. COOP. A R.L.	MARTIGNANO (LE)	PUGLIA	02093320758
265	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NORBA A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN LIQUIDAZIONE)	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	05245640726
266	FORTUNA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN LIQUIDAZIONE)	BITRITTO (BA)	PUGLIA	02400250722

267	K - SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI (BA)	PUGLIA	05670720720
268	VITTORIA DUE SOCIETA' COOPERATIVA TRA OPERAI PULITORI A R.L.IN LIQUIDAZIONE	CELLAMARE (BA)	PUGLIA	04679120727
269	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. LA FLORA	FOGGIA (FG)	PUGLIA	01402450710
270	GES.PA. - GESTIONE PARCHEGGI - SOC. COOP. A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	04109220725
271	SOCIETA' COPERATIVA AGRICOLA GIOVANILE A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	CANOSA DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	03339310728
272	S. SAMUELE SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO (FG)	PUGLIA	00981880719
273	COOP.AUTOTRASPORTI MOLESE A.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	MOLA DI BARI (BA)	PUGLIA	00570840728
274	LA PALMA SOCIETA' COOPERATIVA ORTO-FLORO-AGRICOLA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TERLIZZI (BA)	PUGLIA	02900650728
275	MEDUSA - SOCIETA' COOPERATIVA-IN LIQUIDAZIONE	MODUGNO (BA)	PUGLIA	06626370727
276	PIANETA MUSICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	BARI (BA)	PUGLIA	05370440728
277	AGRICOLA FRANCAVILLESE SOC. COOP. A.R.L.	FRANCAVILLA FONTANA (BR)	PUGLIA	01535660748
278	BLUMARE EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA SOC. COOP. AR.L SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	BRINDISI (BR)	PUGLIA	01811420742
279	C.M.A. COOPERATIVA MUSICARTE - COOPERATIVA SOCIALE AR.L ONLUS	MESAGNE (BR)	PUGLIA	02001820741
280	COUNTRY LIBERTY - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BARI (BA)	PUGLIA	06370900729
281	C.I.P.A. - COOPERATIVA ITALIANA PRODUZIONI AGROALIMENTARI - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERRACAPRIOLA (FG)	PUGLIA	02024670719
282	ELETTRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	CASTELLANA GROTTE (BA)	PUGLIA	05481520723
283	"IL COVONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." IN LIQUIDAZIONE	FOGGIA (FG)	PUGLIA	02278990714
284	LA GRANDE QUERCIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IN LIQUIDAZIONE	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	06638940723
285	NONSOLOSPORT - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	01768080713
286	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. JOLLY	TROIA (FG)	PUGLIA	01039040710
287	L'ADRIATICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LUCERA (FG)	PUGLIA	03161230713
288	CO.GE.M. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LUCERA (FG)	PUGLIA	03281790711
289	RUBILOTTI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TARANTO (TA)	PUGLIA	00301500732
290	EUROLIFT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SAN MARCO IN LAMIS (FG)	PUGLIA	03232470710
291	POLIDEA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FOGGIA (FG)	PUGLIA	00584370712
292	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SAN FRANCESCO - A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MATTINATA (FG)	PUGLIA	01840250714

293	"IL GAROFANO ROSSO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SAMMICHELE DI BARI (BA)	PUGLIA	01256660729
294	"NAVIGATORI 2000" SOC. COOP. A.R.L.	TARANTO (TA)	PUGLIA	80011370733
295	ANDROMEDA - SOCIETA' COOPERATIVA (IN LIQUIDAZIONE)	BARI (BA)	PUGLIA	04931090726
296	CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	83005110727
297	EDIL MEA SOCIETA' COOPERATIVA	BARI (BA)	PUGLIA	06239230722
298	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ODEGITRIA	BITRITTO (BA)	PUGLIA	05586050725
299	SOCIETA' COOP. DI AUTOTRASPORTO "GARGANO" A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	83003470719
300	"AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN LIQUIDAZIONE	MOLA DI BARI (BA)	PUGLIA	05197620726
301	PANDORA SOC. COOP. - IN LIQUIDAZIONE	SALICE SALENTINO (LE)	PUGLIA	04348330756
302	UNISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	SANNICANDRO GARGANICO (FG)	PUGLIA	03413140710
303	STELLA MARIS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CHIEUTI (FG)	PUGLIA	01752460715
304	TITOLO SERVICE - SOCIETA' COOP. A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	04039700721
305	SERVIZI SORVEGLIANZA TORRE INSERRAGLIO SOC.COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	NARDO' (LE)	PUGLIA	03167720758
306	SENNA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	FOGGIA (FG)	PUGLIA	00500790712
307	EMERA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MIGGIANO (LE)	PUGLIA	04559950755
308	EDIL EUROPA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	SAN VITO DEI NORMANNI (BR)	PUGLIA	02103740748
309	LA NUOVA RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BARI (BA)	PUGLIA	04264650724
310	CONFSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	POGGIARDO (LE)	PUGLIA	03428940757
311	PROMETHEUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	SURBO (LE)	PUGLIA	03910310758
312	RPS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	04256480726
313	CO.SE.LO. COOP. SERVIZI LOGISTICI - S.C. A R.L.	BARI (BA)	PUGLIA	05562430727
314	SOC. COOP. MARANCO S.R.L.	BARLETTA (BA)	PUGLIA	00389610726
315	ASCOSER COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FOGGIA (FG)	PUGLIA	02098240712
316	TEOREMA SERVIZI IN LIQUIDAZIONE	BARI (BA)	PUGLIA	06205220723
317	GLG - PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L. IN LIQUID.	FOGGIA (FG)	PUGLIA	03228590711
318	COOPERATIVA TRA PESCATORI TRITONE SOCIETA A R.L.	TERRACINA (LT)	LAZIO	00168300598
319	GANIMEDE SOCIETA' COOP.VA A R.L.	LATINA (LT)	LAZIO	80013180593
320	COOPERATIVA PESCATORI PONZESI SOC. COOP. A R.L.	PONZA (LT)	LAZIO	00162760599
321	COTLAF (COOPERATIVA DI TRASFORMAZIONE LEGNO APPENNINO FORLIVESE) SOC. COOP. A R.L.	SANTA SOFIA (FO)	EMILIA ROMAGNA	01680940408
322	EXERGIA IMPIANTI S.C. IN LIQUIDAZIONE	TARANTO (TA)	PUGLIA	02723530735

18A00150

DECRETO 20 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sogno Telematico società cooperativa sociale», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 25 ottobre 2017, n. 62/2017 del Tribunale di Siena con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sogno Telematico società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sogno Telematico società cooperativa sociale» con sede in Siena (codice fiscale 00889020525) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Semboloni (c.f. SMBGNN43C23C407N) nato a Cavriglia (AR) il 23 marzo 1943, domiciliato in Bagno a Ripoli (FI), via Chiantigiana n. 66.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00121

DECRETO 20 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Servizi alle Imprese società cooperativa in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Consorzio servizi alle imprese società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 340.890,00 i riscontra una massa debitoria di € 491.510,00 ed un patrimonio netto negativo di € -269.050,00;

Considerato che in data 28 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio servizi alle imprese società cooperativa in liquidazione», con sede in Siena (codice fiscale 00067680520) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Cappelli (codice fiscale CPPLRA83M52E801L) nata a Magenta (MI) il 12 agosto 1983, e domiciliata in Siena, via Nino Bixio n. 31.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00126

DECRETO 20 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Punto D'Incontro cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Punto D'Incontro Cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2015, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 19.705,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 100.337,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -80.632,00;

Considerato che in data 19 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Punto D'Incontro Cooperativa sociale», con sede in Massa (MS) (codice fiscale 00684140452) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Molendi, (codice fiscale MLNMRC77H05G628L) nato a Pietrasanta (LU) il 5 giugno 1977, e domiciliato in Massa (MS), via Marina Vecchia n. 75.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00130

DECRETO 20 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Chianti Service società cooperativa agricola in breve soc. coop. agr. Chianti Service in liquidazione», in Gaiole in Chianti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Chianti Service Società Cooperativa Agricola in breve Soc. Coop. Agr. Chianti Service in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 335.806,00, si riscontra una massa debitoria di € 759.570,00 ed un patrimonio netto negativo di € -423.764,00;

Considerato che in data 21 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Chianti Service Società Cooperativa Agricola in breve Soc. Coop. Agr. Chianti Service in liquidazione», con sede in Gaiole in Chianti (SI) (codice fiscale 01186310528) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Dragoni (codice fiscale DRGRRT68C19I726T) nato a Siena il 19 marzo 1968, ivi domiciliato, via delle Arti n. 2/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2017

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00131

DECRETO 21 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Agricola Alto Musone società cooperativa», in San Severino Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 26 aprile 2017, n. 75/SAA/2017, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Agricola Alto Musone società cooperativa» con sede in San Severino Marche (Macerata) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Marta Giangrisostomi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 16 settembre 2017 con la quale la dott.ssa Marta Giangrisostomi rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Domizi (codice fiscale DMZMRC77E-28E738Y) nato a Macerata il 28 maggio 1977, e domiciliato in Tolentino (Macerata), viale Vittorio Veneto n. 30, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Agricola Alto Musone società cooperativa» con sede in San Severino Marche (Macerata) (codice fiscale 83001950431) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 26 aprile 2017, n. 75/SAA/2017, in sostituzione della dott.ssa Marta Giangrisostomi, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00118

DECRETO 27 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario governativo della «Giarranas società cooperativa», in Villacidro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale n. 38/SGC/2017 del 29 novembre 2017 con il quale la società cooperativa «Giarranas società cooperativa» con sede in Villacidro (Cagliari) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile ed il dott. Carlo Crobeddu ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la nota pervenuta in data 4 dicembre 2017 ed acquisita al protocollo con il n. 530215 con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue, Associazione nazionale di rappresentanza cui la predetta cooperativa risulta aderente, ha comunicato il decesso del dott. Carlo Crobeddu;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo commissario governativo, in sostituzione del dott. Carlo Crobeddu;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Fabrizio Lucca;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabrizio Lucca (codice fiscale LCCFRZ75M-23B354Q) nato a Cagliari, il 23 agosto 1975, ivi domiciliato in via Andrea Galassi n. 2, è nominato commissario governativo della cooperativa «Giarranas società cooperativa» con sede in Villacidro (Cagliari), codice fiscale 00467600920, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del dott. Carlo Crobeddu, deceduto.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 27 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00115

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 dicembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Lonsurf», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2044/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 875/2016 del 6 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 23 luglio 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Les Laboratoires Servier ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044856045/E, 044856033/E, 044856019/E, 044856060/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 in data 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LONSURF nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Lonsurf» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma metastatico colorettale (CRC), già precedentemente trattati o non considerati candidati per il trattamento con altre terapie disponibili, tra cui chemioterapia a base di fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan, farmaci anti-VEGF ed anti-EGFR.

Confezioni:

20 mg/8,19 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 20 compresse;

A.I.C. n. 044856045/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 733,33;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1210,29;

15 mg/6,14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 60 compresse;

A.I.C. n. 044856033/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2200,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3630,88;

15 mg/6,14 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 20 compresse;

A.I.C. n. 044856019/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 733,33;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1210,29;

20 mg/8,19 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister AL/AL - 60 compresse;

A.I.C. n. 044856060/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2200,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3630,88.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche, ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lonsurf» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00110

DETERMINA 13 dicembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Ivabradina Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2042/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 1368/2017 del 20 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Accord Healthcare Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045428036/E, 045428101/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 in data 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IVABRADINA ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: Trattamento sintomatico dell'*angina pectoris* cronica stabile Ivabradina è indicata per il trattamento sintomatico dell'*angina pectoris* cronica stabile negli adulti con coronaropatia e normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. Ivabradina è indicata: - negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti - o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica 2 Ivabradina è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata (vedere paragrafo 5.1).

Confezioni:

7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALL/ALL) - 56 × 1 compresse (dose unitaria);

A.I.C. n. 045428101/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,93;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,00;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALL/ALL) - 56 × 1 compresse (dose unitaria);

A.I.C. n. 045428036/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,93;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,00.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ivabradina Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Accord» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00111

DETERMINA 13 dicembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Pemetrexed Hospira UK Limited», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2040/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del de-

creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 1374/2017 del 20 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Hospira UK LTD ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045379017/E, 045379029/E, 045379031/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 in data 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PEMETREXED HOSPIRA UK LIMITED nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Mesotelioma pleurico maligno

«Pemetrexed Hospira UK Limited» in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile.

Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule

«Pemetrexed Hospira UK Limited» in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1).

«Pemetrexed Hospira UK Limited» è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino (vedere paragrafo 5.1).

«Pemetrexed Hospira UK Limited» è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1).

Confezioni:

100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

A.I.C. n. 045379017/E;

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 182,94;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 301,92;

500 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

A.I.C. n. 045379029/E;

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 914,69;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.509,60;

1000 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

A.I.C. n. 045379031/E;

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.829,38;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.019,24.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pemetrexed Hospira UK Limited» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pemetrexed Hospira UK Limited» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00112

DETERMINA 13 dicembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Insulin Lispro Sanofi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2039/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF*)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006).»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 1701/2017 del 5 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Sanofi-Aventis Groupe ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045481013/E, n. 045481052/E, n. 045481076/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 in data 30 novembre 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INSULIN LISPRO SANOFI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento di adulti e bambini con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell'omeostasi normale del glucosio. «Insulin lispro Sanofi» è indicato inoltre nella stabilizzazione iniziale del diabete mellito.

Confezioni:

100 U/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 cartucce - A.I.C. n. 045481013/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,04. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,33;

100 U/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 penne P - A.I.C. n. 045481052/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,04. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,33;

100 U/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml (3,5 mg/ml) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 045481076/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,68. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,53.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Insulin Lispro Sanofi» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00113

DETERMINA 13 dicembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2038/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF*)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006).»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società DOC Generici Srl, ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Colecalciferolo DOC»;

Vista la domanda con la quale la società DOC Generici Srl, ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con n. A.I.C. 042754059, n. 042754061;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COLECALCIFEROLO DOC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 042754059. Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,67. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,76;

«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 042754061. Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,86. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,62.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colecalciferolo DOC» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

18A00114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prontobario HD»

Estratto determina AAM/PPA n. 1194 del 19 dicembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PRONTOBARIO HD;

Codice pratica: VN2/2016/242.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Prontobario HD», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 028558017 - «98,45 g polvere per sospensione orale» contenitore monodose.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging Italia S.r.l. (codice fiscale 05501420961) con sede legale e domicilio fiscale in Via Folli Egidio, 50, 20134 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Aurobindo Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 1195 del 19 dicembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente al medicinale LORMETAZEPAM AUROBINDO ITALIA;

Codice pratica: VN2/2016/244.

È autorizzata l'introduzione del RMP, relativamente al medicinale «Lormetazepam Aurobindo Italia», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 036041010 - «2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno - Varese (VA) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spidifen»

Estratto determina AAM/PPA n. 1196 del 19 dicembre 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SPIDIFEN, in sostituzione della confezione già autorizzata «600 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca» 8 bustine in carta/AL/PE (AIC n. 026916116), nella forma e confezione di seguito indicata:

Confezione: «600 mg granulato per soluzione orale aroma albicocca» 10 bustine in carta/AL/PE;

A.I.C. n. 026916179 (in base 10) 0TPFBM (in base 32);

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

Principio attivo: Ibuprofene.

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in Via Lillo Del Duca, 10, 20091 - Bresso - Milano (MI) Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00108

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Tanzolan» e «Lansoprazolo Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 1197 del 19 dicembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e C.I.2.b); e delle Variazioni di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente ai medicinali TANZOLAN e LANSOPRAZOLO TEVA;

Numeri di procedura:

n. DE/H/xxxx/WS/355

n. DE/H/3931/0102/II/006

n. DE/H/3931/0102/II/008

n. DE/H/3899/0102/IB/010

n. DE/H/3899/0102/IB/012

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente ai medicinali «Tanzolan» e «Lansoprazolo Teva», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Piazzale Luigi Cadorna, 4, cap 20123, Italia, codice fiscale 11654150157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00109

BANCA D'ITALIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Banca di credito cooperativo "Sen. Pietro Grammatico" di Paceco Società cooperativa», in Paceco.

Con decreto n. 1291 del 29 novembre 2017, il Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Assessore dell'economia, ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione della Banca di credito cooperativo «San Pietro Grammatico» di Paceco - Società cooperativa, già in amministrazione straordinaria, con sede in Paceco (TP), a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - *TUB)*, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, lett. *a)*, *b)* ed *e)*, ed esclusa la ricorrenza di quelli di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

18A00147

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare chiuso «Amarone», gestito da «Castello SGR S.p.a.», in Milano.

Con provvedimento del 9 novembre 2017, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, la nomina dell'avv. Fabrizio Colonna a liquidatore del Fondo immobiliare chiuso «Amarone», gestito da Castello SGR, con sede in Milano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 825/2017, pubblicata il 27 ottobre 2017.

18A00148

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5, dell'art. 29, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le imprese, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna, con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Denominazione impresa	Sede	N. marchio	Determinazione dirigenziale
«Amuleti S.R.L.»	Bologna	390-BO	n. 441 del 6/12/2017
Orogenesi Di Tosi Sandro	Castel Maggiore (BO)	356-BO	n. 456 del 18/12/2017
Oridea Di Amadesi Cesare S.A.S.	Bologna	334-BO	n. 446 del 22/12/2017

Ai sensi del comma 6, dell'art. 29, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sopraelencata impresa «Amuleti S.R.L.», ha presentato, come prescritto dal comma 7, dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento di tre punzoni recanti il marchio di identificazione 390-BO.

Gli eventuali detentori dei punzoni sopraindicati, qualunque sia il titolo del loro possesso, sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna.

18A00143

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

In data 23 novembre 2017 è stato depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea lo strumento di ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

La ratifica è stata autorizzata con legge 21 luglio 2016, n. 149, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2016, cui ha fatto seguito il decreto legislativo attuativo 5 aprile 2017, n. 52 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2017.

In conformità all'art. 27, la Convenzione entra in vigore per l'Italia il giorno 22 febbraio 2018.

18A00137

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Si è perfezionata la procedura di notifica prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge 27 novembre 2017, n. 170, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2017.

In conformità all'art. 8, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 20 dicembre 2017.

18A00138

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Pamplona (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Luciana Schiavarelli, Console onorario in Pamplona (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente la cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità — presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

p) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

s) collaborazione all'aggiornamento da parte della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dello schedario dei connazionali residenti;

t) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A00139

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Malaga (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Marcello Memoli, Console onorario in Malaga (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente la cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

n) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'alt 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A00140

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Graz (Austria).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Alexander Haider, Console onorario in Graz (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Vienna;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Vienna;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Vienna delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Vienna;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Vienna della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Vienna e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Vienna delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Vienna della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Vienna, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Vienna della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Vienna e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Vienna;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Vienna;

r) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Vienna dello schedario dei connazionali residenti;

s) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A00141

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1795
Yen	132,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,685
Corona danese	7,444
Lira Sterlina	0,88208
Fiorino ungherese	313,67
Zloty polacco	4,207
Nuovo leu romeno	4,6228
Corona svedese	9,9588
Franco svizzero	1,1652
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8573
Kuna croata	7,543
Rublo russo	69,1462
Lira turca	4,5253
Dollaro australiano	1,5392
Real brasiliano	3,8734
Dollaro canadese	1,5185
Yuan cinese	7,8055
Dollaro di Hong Kong	9,2194
Rupia indonesiana	16027,64
Shekel israeliano	4,1434
Rupia indiana	75,7645
Won sudcoreano	1282,23
Peso messicano	22,4718
Ringgit malese	4,8141
Dollaro neozelandese	1,6836
Peso filippino	59,551
Dollaro di Singapore	1,5904
Baht tailandese	38,499
Rand sudafricano	15,1661

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00085

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1823
Yen	133,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,662
Corona danese	7,4435
Lira Sterlina	0,885
Fiorino ungherese	313,1
Zloty polacco	4,1993
Nuovo leu romeno	4,6198
Corona svedese	9,9508
Franco svizzero	1,1643
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8875
Kuna croata	7,545
Rublo russo	69,3065
Lira turca	4,5294
Dollaro australiano	1,5406
Real brasiliano	3,8862
Dollaro canadese	1,5207
Yuan cinese	7,8068
Dollaro di Hong Kong	9,2446
Rupia indonesiana	16057,76
Shekel israeliano	4,1364
Rupia indiana	75,7025
Won sudcoreano	1281,28
Peso messicano	22,5125
Ringgit malese	4,825
Dollaro neozelandese	1,6866
Peso filippino	59,409
Dollaro di Singapore	1,592
Baht tailandese	38,655
Rand sudafricano	15,0558

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00086

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1845
Yen	134,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,674
Corona danese	7,4443
Lira Sterlina	0,8832
Fiorino ungherese	312,75
Zloty polacco	4,2041
Nuovo leu romeno	4,6284
Corona svedese	9,9128
Franco svizzero	1,1702
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8683
Kuna croata	7,547
Rublo russo	69,5139
Lira turca	4,5366
Dollaro australiano	1,5427
Real brasiliano	3,8953
Dollaro canadese	1,5221
Yuan cinese	7,7926
Dollaro di Hong Kong	9,2677
Rupia indonesiana	16083,14
Shekel israeliano	4,1398
Rupia indiana	75,9475
Won sudcoreano	1281,59
Peso messicano	22,7961
Ringgit malese	4,8257
Dollaro neozelandese	1,697
Peso filippino	59,502
Dollaro di Singapore	1,594
Baht tailandese	38,792
Rand sudafricano	15,0112

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00087

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1859
Yen	134,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,715
Corona danese	7,4447
Lira Sterlina	0,88763
Fiorino ungherese	312,36
Zloty polacco	4,1998
Nuovo leu romeno	4,6363
Corona svedese	9,9844
Franco svizzero	1,1725
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,9738
Kuna croata	7,5468
Rublo russo	69,3462
Lira turca	4,5313
Dollaro australiano	1,5451
Real brasiliano	3,9214
Dollaro canadese	1,5184
Yuan cinese	7,8092
Dollaro di Hong Kong	9,2758
Rupia indonesiana	16067,76
Shekel israeliano	4,1395
Rupia indiana	75,9275
Won sudcoreano	1281,82
Peso messicano	22,9004
Ringgit malese	4,8373
Dollaro neozelandese	1,6931
Peso filippino	59,525
Dollaro di Singapore	1,5952
Baht tailandese	38,838
Rand sudafricano	15,0858

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00088

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1853
Yen	134,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,75
Corona danese	7,4443
Lira Sterlina	0,88568
Fiorino ungherese	311,82
Zloty polacco	4,1975
Nuovo leu romeno	4,642
Corona svedese	9,9327
Franco svizzero	1,1735
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8963
Kuna croata	7,542
Rublo russo	69,095
Lira turca	4,525
Dollaro australiano	1,5358
Real brasiliano	3,9349
Dollaro canadese	1,5057
Yuan cinese	7,7945
Dollaro di Hong Kong	9,2648
Rupia indonesiana	16070,5
Shekel israeliano	4,1305
Rupia indiana	75,9065
Won sudcoreano	1276,34
Peso messicano	23,1255
Ringgit malese	4,8354
Dollaro neozelandese	1,6904
Peso filippino	59,382
Dollaro di Singapore	1,5929
Baht tailandese	38,83
Rand sudafricano	15,0586

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00089

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1895
Yen	134,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,84
Corona danese	7,445
Lira Sterlina	0,88593
Fiorino ungherese	310,99
Zloty polacco	4,1884
Nuovo leu romeno	4,6499
Corona svedese	9,8727
Franco svizzero	1,1772
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8605
Kuna croata	7,5398
Rublo russo	68,5974
Lira turca	4,5475
Dollaro australiano	1,5316
Real brasiliano	3,9196
Dollaro canadese	1,5028
Yuan cinese	7,7975
Dollaro di Hong Kong	9,2953
Rupia indonesiana	16123,38
Shekel israeliano	4,1432
Rupia indiana	76,3125
Won sudcoreano	1277,73
Peso messicano	23,5221
Ringgit malese	4,8481
Dollaro neozelandese	1,6825
Peso filippino	59,43
Dollaro di Singapore	1,5937
Baht tailandese	39,027
Rand sudafricano	14,8108

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00090

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1934
Yen	134,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,645
Corona danese	7,4455
Lira Sterlina	0,88768
Fiorino ungherese	310,3
Zloty polacco	4,1808
Nuovo leu romeno	4,652
Corona svedese	9,8452
Franco svizzero	1,1704
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,867
Kuna croata	7,5115
Rublo russo	68,7979
Lira turca	4,5459
Dollaro australiano	1,533
Real brasiliano	3,9496
Dollaro canadese	1,5049
Yuan cinese	7,8001
Dollaro di Hong Kong	9,3274
Rupia indonesiana	16184,89
Shekel israeliano	4,1512
Rupia indiana	76,473
Won sudcoreano	1276,37
Peso messicano	23,4672
Ringgit malese	4,853
Dollaro neozelandese	1,6856
Peso filippino	59,561
Dollaro di Singapore	1,5968
Baht tailandese	38,929
Rand sudafricano	14,7325

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00091

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1993
Yen	135,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,535
Corona danese	7,4449
Lira Sterlina	0,88723
Fiorino ungherese	310,33
Zloty polacco	4,177
Nuovo leu romeno	4,6585
Corona svedese	9,8438
Franco svizzero	1,1702
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8403
Kuna croata	7,44
Rublo russo	69,392
Lira turca	4,5464
Dollaro australiano	1,5346
Real brasiliano	3,9729
Dollaro canadese	1,5039
Yuan cinese	7,8044
Dollaro di Hong Kong	9,372
Rupia indonesiana	16239,12
Shekel israeliano	4,1635
Rupia indiana	76,6055
Won sudcoreano	1279,61
Peso messicano	23,6612
Ringgit malese	4,8536
Dollaro neozelandese	1,685
Peso filippino	59,795
Dollaro di Singapore	1,6024
Baht tailandese	39,121
Rand sudafricano	14,8054

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A00092

MINISTERO DELL'INTERNO

Calendario della festività «Dipavali» dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, per l'anno 2018

L'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'art. 8, terzo comma della Costituzione», dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività «Dipavali» è comunicata dall'Unione Induista Italiana al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha si indica la data dell'anzidetta festività è il 7 novembre 2018 ed è pubblicata anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

18A00135

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo triennale dell'accreditamento di CAF CNA S.r.l., in Roma, per l'esercizio definitivo per l'attività di Agenzia per le imprese.

L'accreditamento per l'esercizio definitivo dell'attività di Agenzia per le imprese di tipo *a)*, ai sensi del punto 4, lettera *a)*, dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, ottenuto con decreto direttoriale datato 7 ottobre 2014, pubblicato sul portale www.impresainungiorno.gov.it il 10 ottobre 2014, da CAF CNA S.r.l., con sede legale in Roma, piazza Mariano Armellini n. 9/a, c.a.p. 00162, iscritta al registro imprese con numero 4417981000, è rinnovato per un ulteriore triennio, a decorrere dal 10 ottobre 2017.

Il rinnovo triennale dell'accreditamento definitivo è valido per l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di competenza delle Regioni Lazio, Marche e Veneto, con riferimento al settore EA n. 01: Agricoltura, pesca (coltivazione, allevamento); EA n. 28b: Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti; EA n. 29a: Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio; EA n. 29b - Riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli; EA n. 30: Alberghi, ristoranti e bar; EA n. 35: Pulizia e disinfestazione ed EA n. 39: Acconciatori, Estetisti, Centri benessere ed attività assimilabili, Tatuatori & Piercing, Tintolavanderie, Rimesse di veicoli, Attività di intermediazione affari, Installazione e gestione di giochi, videogiochi e lotterie, Circoli privati ed associazioni.

18A00136

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-07) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.